Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

Emanato con D.R. n. 452/2026 del 13.11.2026

INDICE

Articolo 1 – Finalità, ambito di applicazione e normativa di riferimento 2

Articolo 2 – Organismi e competenze 2

Articolo 3 – Tipologie di mobilità studentesca internazionale e attività ammissibili 3

Articolo 4 – Programmi di mobilità internazionale e procedure di selezione 4

Articolo 5 – Avvio della mobilità internazionale e Learning Agreement 4

Articolo 6 – Riconoscimento delle attività svolte all'estero e registrazione in carriera 5

Articolo 7 – Gestione degli studenti internazionali in mobilità in entrata (incoming) 7

Articolo 8 – Disposizioni finali 7

Articolo 1 – Finalità, ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", di seguito denominata "Università" o "Ateneo", promuove e sostiene la partecipazione degli studenti e delle studentesse a programmi di mobilità internazionale, sulla base di accordi di cooperazione e di scambio stipulati con istituzioni estere, che possono prevedere anche il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti. Nel presente Regolamento il termine "studente" è utilizzato quale formulazione generale riferita all'intera popolazione studentesca, senza alcuna distinzione o discriminazione di genere.

2. Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina la mobilità internazionale degli studenti iscritti ai Corsi di Studio di primo e secondo ciclo e ai Corsi di Dottorato di Ricerca, realizzata nell'ambito del Programma Erasmus+ o di altri programmi internazionali di mobilità, con possibilità di riconoscimento in carriera delle attività formative svolte all'estero.

3. Il presente Regolamento è adottato in conformità al Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+, alla Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dell'Ateneo e alla Guida per l'utente ECTS, nel rispetto dei principi, dei diritti e dei doveri enunciati nella Carta dello Studente Erasmus+.

4. Tutti i soggetti coinvolti nella mobilità sono tenuti a osservare il presente Regolamento e a rispettare le condizioni e i termini previsti dall'accordo finanziario o dall'accordo di mobilità, da sottoscrivere prima della partenza.

5. Ai fini del presente Regolamento, un Credito Formativo Universitario (CFU) corrisponde a un credito del Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

6. Nell'ambito del Programma Erasmus+, lo studente può prendere parte a più periodi di mobilità per una durata complessiva massima di dodici mesi per ciascun ciclo di studio, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle attività svolte. Ai fini del calcolo della durata massima sono computati anche i periodi di mobilità svolti senza contributo finanziario dell'Unione europea.

Articolo 2 – Organismi e competenze

1. La gestione della mobilità internazionale si realizza attraverso il coordinamento tra il Delegato Rettorale per l'Internazionalizzazione, i Tutor Accademici, l'Area Relazioni Internazionali, i Corsi di Studio e le altre strutture dell'Ateneo competenti.

2. Il Delegato Rettorale per l'Internazionalizzazione, nominato dal Rettore, coordina le politiche di sviluppo degli scambi internazionali; propone nuovi partenariati e iniziative di cooperazione internazionale; indirizza le attività dell'Area Relazioni Internazionali, di concerto con le strutture accademiche; sottoscrive, nei limiti delle competenze attribuitegli, gli accordi interistituzionali Erasmus+, i Memorandum of Understanding (MoU) e gli accordi di cooperazione internazionale.

3. I Tutor Accademici, nominati dai Consigli di Corso di Studio, approvano i Learning Agreement (LA) degli studenti outgoing che svolgono periodi di mobilità internazionale per studio o tirocinio. Essi verificano la coerenza delle attività formative previste presso l'istituzione ospitante con gli obiettivi formativi del percorso di studio dello studente e forniscono supporto didattico e orientamento agli studenti incoming in relazione all'offerta formativa e alle opportunità disponibili presso il Corso di Studio di riferimento.

4. L'Area Relazioni Internazionali è la struttura responsabile della gestione degli aspetti amministrativi e organizzativi connessi ai programmi di mobilità internazionale degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. L'Area cura la predisposizione dei bandi di Ateneo; promuove le opportunità di

mobilità; gestisce le procedure amministrative; approva i Learning Agreement (LA) o i Digital Learning Agreement (DLA) degli studenti incoming, secondo le competenze attribuitele; effettua le rilevazioni e le elaborazioni statistiche; predispone gli accordi interistituzionali e gli accordi di cooperazione internazionale; supporta la partecipazione dell'Ateneo ai network internazionali e l'accoglienza delle delegazioni internazionali.

Articolo 3 – Tipologie di mobilità studentesca internazionale e attività ammissibili

1. Alla mobilità internazionale europea ed extra-europea è riconosciuto un profondo valore formativo poiché essa rappresenta un momento di arricchimento didattico, formativo, personale e culturale ed un'importante occasione di acquisizione di competenze trasversali. Nell'ambito del percorso formativo di ogni studente, è possibile effettuare una o più esperienze di mobilità internazionale tra le seguenti tipologie:
   a. mobilità fisica: interamente svolta nel Paese di destinazione;
   b. mobilità mista (blended): le attività previste vengono svolte in parte da remoto nel Paese di residenza e in parte con mobilità fisica di almeno 5 giorni nel Paese di destinazione;
   c. mobilità virtuale (virtual): interamente svolta da remoto, senza mobilità fisica del partecipante.
2. Durante un periodo di mobilità fisica possono essere svolte le seguenti attività didattiche e formative:
   a. frequenza di insegnamenti ed attività formative di livello appropriato a quello di provenienza (I, II o III ciclo) finalizzate al conseguimento di CFU, sostenendo le relative verifiche di profitto;
   b. attività di ricerca e di laboratorio, anche finalizzate alla redazione della tesi di laurea o di dottorato;
   c. attività di tirocinio e stage presso università, centri di ricerca, istituzioni, aziende e altre organizzazioni;
   d. partecipazione a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti.
3. Durante il periodo di mobilità virtuale o mista possono essere svolte le seguenti attività didattiche e formative:
   a. frequenza da parte di studenti iscritti a corsi di studio di I e II livello, di insegnamenti con attività formative finalizzate al conseguimento di CFU, sostenendo le relative verifiche di profitto;
   b. frequenza di un corso che rilasci microcredenziali (micro-credential);
   c. frequenza di insegnamenti digitally enhanced (open online courses);
   d. frequenza di un programma intensivo di mobilità mista Erasmus+ (Blended Intensive Programme), una scuola estiva/invernale (Summer/Winter Programme).
4. Le attività da svolgere all'estero sono formalizzate all'interno di un programma di studio o accordo di apprendimento (Learning Agreement).
5. La durata complessiva della mobilità internazionale di uno studente all'interno di un ciclo di studi segue le limitazioni previste dall'ultima Guida al Programma Erasmus+, indipendentemente dal supporto finanziario di cui egli è o meno destinatario. Fa eccezione il caso dello studente iscritto a un programma che porta al conseguimento di un titolo doppio, multiplo o congiunto, il cui schema di mobilità obbedisce ad una specifica convenzione.

Articolo 4 – Programmi di mobilità internazionale e procedure di selezione

1. Gli studenti regolarmente iscritti all'Università possono svolgere parte del proprio percorso formativo presso istituzioni estere partner, accedendo ai programmi di mobilità internazionale mediante la partecipazione ai bandi di selezione pubblicati sul portale di Ateneo.

2. I requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, i criteri di selezione e le procedure di valutazione delle candidature sono disciplinati dai rispettivi bandi emanati dall'Ateneo. Le procedure di candidatura, gestione e monitoraggio della mobilità sono improntate ai principi di digitalizzazione e dematerializzazione, in coerenza con gli impegni assunti dall'Ateneo nell'ambito del Programma Erasmus+ e della ECHE.

3. I partecipanti ai programmi di mobilità hanno diritto:

a) all'esonero dal pagamento delle tasse presso l'istituzione ospitante, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi applicabili e comunicato agli interessati prima della partenza;

b) a un trattamento di norma equivalente a quello riservato agli studenti iscritti presso l'istituzione ospitante e alla fruizione dei relativi servizi;

c) all'esonero dalla frequenza, anche obbligatoria, delle attività formative previste presso l'Università nel medesimo periodo.

4. Lo studente può rientrare presso l'Università per il tempo strettamente necessario a sostenere esami di profitto, purché il rientro sia compatibile con gli obblighi di frequenza e con gli altri impegni assunti nei confronti dell'istituzione ospitante.

Articolo 5 – Avvio della mobilità internazionale e Learning Agreement

1. A ciascuno studente selezionato è assegnata una sede di destinazione per lo svolgimento del periodo di studio o tirocinio all'estero.

2. A seguito dell'accettazione della mobilità, lo studente è tenuto a predisporre un Learning Agreement (LA) oppure, ove previsto, un Digital Learning Agreement (DLA), che deve essere sottoscritto dallo studente, e successivamente approvato e sottoscritto dall'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e dall'istituzione ospitante prima dell'avvio delle attività.

3. Il LA/DLA indica la sede di destinazione, il periodo di mobilità, le attività didattiche o formative da svolgere presso l'istituzione ospitante, le corrispondenti attività previste nella carriera dello studente e ogni ulteriore informazione necessaria alla definizione del programma di studio o tirocinio.

4. Le attività selezionate presso l'istituzione ospitante devono essere coerenti con il percorso accademico dello studente e finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze utili al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio.

5. La valutazione delle attività formative inserite nel LA /DLA avviene sulla base della loro complessiva coerenza con il profilo e con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e non sulla corrispondenza puntuale tra i contenuti o i crediti dei singoli insegnamenti. L'Ateneo garantisce la necessaria flessibilità nella definizione del piano di studi da svolgere all'estero, in conformità all'articolo 29, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo.

6. Per gli insegnamenti integrati, articolati in moduli o unità didattiche, è ammesso lo svolgimento all'estero di uno o più moduli interi. Non è ammesso lo svolgimento parziale di un singolo modulo.

7. Il programma approvato nel LA deve essere proporzionato alla durata della mobilità e prevedere un numero di crediti il più possibile equivalente a quello relativo al corrispondente periodo di studio presso l'Università. A titolo ordinario, il carico formativo è pari a 60 CFU per un intero anno accademico e a 30 CFU per un semestre.

8. Lo studente beneficiario di contributi finanziari[1] per la mobilità è tenuto a conseguire il seguente numero minimo di crediti: a) almeno 10 CFU per una mobilità di durata compresa tra due e tre mesi; b) almeno 25 CFU per una mobilità di durata compresa tra cinque e sei mesi; c) almeno 45 CFU per una mobilità di durata compresa tra nove e dodici mesi. Il mancato raggiungimento dei requisiti può comportare l'applicazione delle disposizioni previste dal bando e dall'accordo finanziario sottoscritto dallo studente.

9. Al fine di garantire un piano di studi valido e completo, il numero complessivo dei crediti attribuiti alle attività formative svolte all'estero non può essere inferiore al numero complessivo dei crediti relativi alle attività formative sostituite.

10. Qualora intervengano motivate esigenze didattiche, organizzative o amministrative, il LA o il DLA può essere modificato durante il periodo di mobilità, secondo le procedure previste dal programma di riferimento e previa approvazione delle parti coinvolte.

Articolo 6 – Riconoscimento delle attività svolte all'estero e registrazione in carriera

1. Al termine del periodo di mobilità, l'Area Relazioni Internazionali avvia il procedimento di riconoscimento una volta ricevuta la documentazione rilasciata da parte dell'istituzione ospitante, attestante la durata della mobilità e le attività svolte. Tale documentazione comprende il Certificate of Attendance, il Transcript of Records (ToR) e il Learning Agreement - After the Mobility.

2. Il Tutor Accademico svolge gli adempimenti di propria competenza al fine di assicurare il pieno riconoscimento in carriera delle attività svolte all'estero. Qualora una o più attività previste nel LA/DLA non siano state superate, il Tutor Accademico verifica le attività riconoscibili, sentito lo studente ove necessario. Successivamente trasmette all'Area Relazioni Internazionali il Learning Agreement - After the Mobility debitamente sottoscritto, ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alle attività riconosciute e della registrazione in carriera dei relativi CFU. Tutti i crediti riconosciuti sono registrati nella carriera dello studente come crediti acquisiti nell'ambito di una mobilità internazionale.

Qualora il numero dei crediti acquisiti presso l'istituzione ospitante ecceda il numero dei crediti riconoscibili nell'ambito del percorso formativo dello studente, i crediti eccedenti possono essere registrati con la dicitura "ECTS earned during Erasmus+ Mobility". Tutte le attività previste nel LA/DLA e svolte presso l'istituzione ospitante sono documentate nel Diploma Supplement.

3. Ricevuta la documentazione, **l'**Area Relazioni Internazionali ne verifica la completezza e procede al riconoscimento dei CFU e alla conversione dei voti, utilizzando tabelle di distribuzione o conversione dei voti. Qualora tali tabelle non siano disponibili, si procede mediante confronto tra il sistema di valutazione dell'Università e quello dell'istituzione ospitante, sulla base delle informazioni contenute nella certificazione.

4. Le tabelle di distribuzione dei voti relative agli insegnamenti dell'Università sono pubblicate e aggiornate periodicamente nella sezione dedicata del portale di Ateneo. Le medesime tabelle sono rese disponibili nel database EGRACONS per la conversione dei voti con gli atenei partner presenti nel sistema.

[1] V. tabella A allegata

5. Lo studente non può rinunciare al riconoscimento di un'attività formativa prevista nel LA/DLA e superata, come attestato dalla certificazione rilasciata dall'istituzione ospitante.

6. Con l'approvazione del LA/DLA e delle sue eventuali modifiche, l'Università si impegna a riconoscere tutti i crediti acquisiti presso l'istituzione ospitante e utili ai fini del conseguimento del titolo. Fatta eccezione per i crediti relativi ai corsi di lingua del Paese ospitante, non possono essere riconosciuti crediti relativi ad attività riportate nel ToR ma non previste nel LA o nelle sue modifiche regolarmente approvate.

7. Le attività svolte nell'ambito di una mobilità per tirocinio (traineeship) possono essere riconosciute in sostituzione di analoghe attività curriculari, compresi stage, tirocini e altre attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro, previste dall'ordinamento del Corso di Studio. Il tirocinio può, inoltre, essere riconosciuto tra le attività formative a scelta dello studente o nell'ambito dei crediti destinati alla preparazione della tesi. Il Tutor Accademico definisce le modalità di riconoscimento al momento della approvazione del LA/DLA.

8. Le attività svolte nell'ambito di una mobilità virtuale o mista sono riconosciute secondo le seguenti modalità: a) i crediti acquisiti mediante microcredenziali possono essere riconosciuti nell'ambito delle ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nei limiti previsti dal percorso formativo, oppure come attività in sovrannumero; b) i crediti acquisiti mediante insegnamenti a componente digitale rafforzata possono essere riconosciuti nell'ambito delle ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra le attività a scelta dello studente oppure come attività in sovrannumero; c) i crediti acquisiti nell'ambito di un BIP Erasmus+ o di una scuola estiva o invernale possono essere riconosciuti nell'ambito delle attività formative caratterizzanti o affini e integrative, qualora sia prevista una verifica finale dell'apprendimento, nell'ambito delle ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra le attività a scelta dello studente oppure come attività in sovrannumero.

9. Il riconoscimento dei periodi di studio all'estero è monitorato periodicamente dai Corsi di Studio e dall'Area Relazioni Internazionali, mediante rilevazione dei crediti approvati nel LA, dei crediti acquisiti e attestati nel ToR e dei crediti riconosciuti e registrati in carriera. I dati sono utilizzati per valutare l'efficacia delle procedure di selezione, la validità dei percorsi formativi e l'efficacia del processo di riconoscimento.

Schema esemplificativo relativo a un insegnamento integrato

Insegnamento UNIROMA4 da 12 CFU, articolato in 3 moduli			
Svolgimento presso UNIROMA4	CFU	Parziale svolgimento all'estero	CFU
Modulo UNIROMA4 "X"	5	Attività estera 1	5
Modulo UNIROMA4 "Y"	4	Modulo UNIROMA4 "Y"	4
Modulo UNIROMA4 "Z"	3	Attività estera 2	3
Totale	12	Totale	12

Articolo 7 – Gestione degli studenti internazionali in mobilità in entrata (incoming)

1. Durante il periodo di mobilità gli studenti incoming (Erasmus+ o Exchange) sono iscritti all'Università e ricevono un numero di matricola, accedono alle attività formative e ai servizi dell'Ateneo secondo le disposizioni applicabili.

2. Al fine di assicurare la disponibilità di informazioni utili agli studenti internazionali, l'Università pubblica tempestivamente, nella sezione dedicata del portale di Ateneo, l'elenco degli insegnamenti attivati per l'anno accademico successivo, e il catalogo degli insegnamenti (Course Catalogue) è disponibile anche in lingua straniera.

3. La mobilità in entrata è svolta presso l'Università. Gli insegnamenti inseriti nel LA/DLA devono essere erogati dall'Ateneo e i relativi esami devono essere sostenuti presso le sedi universitarie. Le attività di tirocinio sono svolte presso le strutture convenzionate con l'Ateneo.

4. La registrazione degli esami superati dagli studenti incoming è effettuata secondo le modalità previste dal sistema informativo di Ateneo ESSE3. L'Area Relazioni Internazionali cura la gestione amministrativa delle relative carriere. Per gli studenti incoming iscritti a percorsi finalizzati al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, la gestione della carriera è curata dalla Segreteria Studenti.

5. L'Area Relazioni Internazionali cura il monitoraggio delle carriere degli studenti incoming, la predisposizione del Transcript of Records (ToR) e la sua trasmissione alle istituzioni partner.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano la normativa europea e nazionale vigente, lo Statuto, il Regolamento Didattico di Ateneo, i regolamenti dei Corsi di Studio, le disposizioni del programma di mobilità di riferimento e gli accordi stipulati con le istituzioni partner.